



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "PIAZZA MARCONI"-VETRALLA

Prot. 0002225 del 20/03/2021

E-2 (Uscita)

Agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione di tutte le scuole dell'Istituto

Alle Ins.ti Fiduciarie di tutte le scuole dell'Istituto

Agli Ins.ti di tutte le scuole dell'Istituto

Al personale a.t.a. di tutte le scuole dell'Istituto

Al Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza

All'Albo on line

Al sito web

**OGGETTO: Usò continuativo delle mascherine.**

In riferimento alle innumerevoli richieste dei genitori, di poter derogare dall'obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli allievi per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico, supportate da diverse associazioni che li rappresentano ed in conseguenza della sentenza del TAR del Lazio del 19.02.2021 sull'illegittimità dell'art. 1, comma 9, lett. s) del DPCM 3 novembre 2020, riguardante tale obbligo, mi sembra opportuno precisare che:

1. La predetta sentenza del Tar del Lazio, come espressamente indicato nella stessa, interviene su un DPCM non più in vigore, in quanto sostituito da altri DPCM emanati con cadenza mensile e non è estensibile agli stessi, come invece era richiesto nel ricorso.
2. Le Istituzioni Scolastiche hanno l'obbligo di adempiere alle disposizioni attuative emanate dalle autorità competenti (il Ministero dell'Istruzione per la scuola) in dipendenza delle disposizioni normative emanate in "stato di emergenza", come la Nota Dipartimentale 1994 del 09.11.2020 riguardante l'obbligo d'uso delle mascherine.

Pertanto stante la riproposizione, nei DPCM che si sono succeduti, dell'obbligo d'uso della mascherina per tutta la durata della permanenza nell'edificio scolastico, restano tutt'ora valide le disposizioni ministeriali impartite con la predetta nota dipartimentale, ovvero:

*"A partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina".*

È pertanto possibile derogare dall'obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza nell'edificio scolastico per:

- bambini di età inferiore a 6 anni;
- allievi o personale con certificazione medica attestante patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità;
- durante le lezioni singole di attività musicale con strumenti a fiato e canto (con distanziamento di almeno 2 metri);
- durante le attività di educazione motoria (con distanziamento di almeno 2 metri).

È bene ricordare che l'utilizzo della mascherina non solleva dall'obbligo di **rispettare il distanziamento interpersonale**, che rimane comunque uno strumento di protezione fondamentale, unitamente ad una frequente disinfezione delle mani ed alla frequente aerazione dei locali (almeno 5 minuti ogni ora).



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Roberto Santoni)